

Notariato

Questioni notarili

Assegnazione di beni ai soci: i presupposti civilistici per l'accesso alle agevolazioni fiscali

di Daniela Boggiali - Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

Il tema dell'assegnazione di beni ai soci ha assunto una particolare rilevanza in considerazione delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015). Tuttavia, nonostante tale disciplina abbia carattere fiscale, essa ha riproposto la questione, di natura civilistica, dei presupposti e delle modalità con cui una società può assegnare ai propri soci beni in natura.

La **legge di stabilità 2016** (legge 28 dicembre 2015, n. 208 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), agli **artt. 1 commi 115 ss.** prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni possono, entro il 30 settembre 2016, assegnare o cedere ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, godendo di una serie di agevolazioni fiscali, al ricorrere di determinate condizioni. Si tratta di una disciplina che attiene esclusivamente al trattamento fiscale dell'assegnazione di beni ai soci e non appare idonea ad alterare l'inquadramento civilistico di tale operazione.

L'assegnazione di beni ai soci costituisce l'esito di una **molteplicità di operazioni sociali tra loro eterogenee**, quali la liquidazione della partecipazione in sede di recesso o esclusione, la riduzione reale del capitale, la restituzione di finanziamenti o versamenti dei soci, la ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società e, infine, la distribuzione di utili o riserve in natura.

Al di fuori delle predette operazioni, il trasferimento di beni ai soci potrà avvenire solo se legittimato da un'autonoma causa negoziale, da rintracciare nelle figure contrattuali tipiche o atipiche aventi ad oggetto il trasferimento di un diritto (compravendita, permuta, donazione, *leasing*, *rent to buy* etc.).

Ogni trasferimento di beni ai soci deve, quindi, **avere una propria giustificazione causale**, che può risiedere o in un'operazione societaria (recesso, esclusione, riduzione del capitale, ripartizione di utili o riserve disponibili, scioglimento e liquidazione) o in una figura negoziale, tipica o atipica, avente effetti traslativi.

Deve pertanto ritenersi che **la recente disciplina fiscale non autorizzi di per sé l'attribuzione indiscriminata e senza limiti di elementi patrimoniali dalla società ai soci**, la quale deve, invece essere sempre ricondotta nell'alveo delle ipotesi tipiche di legittimo trasferimento di valori da una società ai suoi soci.

Laddove, quindi, la società intenda assegnare beni ai soci, godendo delle **agevolazioni** di cui alla legge di stabilità per il 2016, senza ricorrere allo scioglimento della società, alla riduzione del capitale sociale, o ad altre figure negoziali di tipo civilistico, appare possibile attuare quanto in oggetto

attraverso una distribuzione di utili o di riserve in natura.

Al fine di individuare l'**ammontare complessivo dell'importo distribuibile**, oltre agli utili prodotti nell'ultimo esercizio e risultanti da un bilancio regolarmente approvato, si possono prendere in considerazione le riserve facoltative costituite con utili accertati e non distribuiti in esercizi precedenti, o comunque dotate di un regime giuridico che ne consente la distribuzione (Cass. 18 aprile 1983, n. 2644; App. Genova, 5 luglio 1986, in riforma di Trib. Genova, 30 marzo 1983).

Diversamente, **non sono distribuibili la riserva legale**, né la parte della riserva sovrapprezzo necessaria per il completamento della riserva legale.

Quanto, invece, alla riserva da rivalutazione, essa è assoggettata a un regime di parziale indisponibilità (art. 13, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342) e può essere, in alternativa, o semplicemente "utilizzata" a copertura delle perdite, determinando un divieto di far luogo a ripartizione di utili fino a che detta riserva non sia reintegrata (o ridotta), oppure "ridotta" (definitivamente), ma solo con una deliberazione dell'assemblea straordinaria, determinando una piena liberazione degli utili a partire dall'esercizio in corso. **Non appare, invece, possibile tener conto degli utili di periodo**, in considerazione del divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti (art. 2627 c.c.). Normalmente la distribuzione di utili o di riserve si attua mediante versamento ai soci di una somma di denaro, per ragioni eminentemente pratiche, in quanto è più agevole commisurare una somma di denaro alla parte di utile spettante a ciascun socio, anziché proporzionare una data quantità di beni alle partecipazioni stesse.

E tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che, in linea di principio, **nulla osti all'assegnazione, a titolo di distribuzione di utili, di determinati beni in natura** (Cass. civ. 30 marzo 1965, n. 554; App. Genova, 5 luglio 1986; App. Firenze, 30 maggio 1963); l'ipotesi risulterà più agevolmente percorribile, sul piano concreto, avendo riguardo alla composizione della compagine sociale (laddove essa sia costituita da pochi soci) e alla tipologia dei beni da attribuire (l'esemplificazione più spesso addotta è quella dell'attribuzione di partecipazioni esistenti nel patrimonio della società stessa).

Il principio da rispettare, in questi casi, è **quello della**

parità di trattamento dei soci: si dovrà quindi verificare, in primo luogo, che la natura dei beni e il numero dei soci consentano un'assegnazione proporzionale (Trib. Vicenza, 23 marzo 1999).

Diversamente, il profilo della parità di trattamento dei soci potrà essere superato soltanto laddove ricorra l'unanimità dei consensi.

Un ulteriore elemento da prendere in considerazione concerne **l'eventualità che la distribuzione di riserve avvenga in un momento successivo all'approvazione del bilancio di esercizio.**

La dottrina più risalente aveva negato tale facoltà, sulla base dell'osservazione che alla data di approvazione del bilancio la distribuibilità sarebbe comprovata dal bilancio stesso, mentre successivamente non vi sarebbe più la certezza dell'esistenza delle riserve.

Tuttavia, a questa tesi si è correttamente obiettato come l'approvazione del bilancio normalmente avvenga alcuni mesi dopo la chiusura dell'esercizio, e che la distribuzione degli utili sia comunque consentita, salvo che dalla relazione degli amministratori risultino circostanze sopravvenute che modifichino *in peius* la situazione. Dunque, si ritiene possibile anche una distribuzione successiva di riserve che risultino dal bilancio approvato, purché consti che non sono sopravvenute perdite tali da intaccare la riserva che si vuole distribuire e, secondo alcuni, previa predisposizione di una situazione patrimoniale intermedia.

Resta, infine, da esaminare **l'eventualità** - frequente nella prassi - **che il valore contabile del bene da assegnare non corrisponda al suo valore di mercato.**

Si tratta di un profilo di criticità di tali operazioni che involge la tutela dell'integrità del patrimonio della società (con il quale essa risponde delle proprie obbligazioni: artt. 2325 e 2462 c.c.) e, in una certa misura, i rapporti con i creditori sociali.

Poiché, infatti, i beni in natura da utilizzare per il rimborso, a differenza del denaro, non hanno una valutazione oggettivamente predeterminata, l'operazione potrebbe condurre all'attribuzione ai soci di valori reali eccedenti quelli dell'importo delle riserve che vengono distribuite.

A tale proposito occorre, comunque, tenere distinti i **profili di legittimità** da quelli della **possibile elusività.**

Il rispetto delle regole poste a presidio dell'integrità del capitale sociale costituisce, infatti, un'adeguata garanzia per

escludere questioni d'illegittimità e, in particolare, al fine di evitare di incorrere nel divieto di illegale ripartizione delle riserve *ex art. 2627 c.c.*, è sufficiente che il valore contabile dei beni assegnati non ecceda l'importo della riserva distribuita.

Tuttavia, l'assegnazione di beni a valore contabile, ancorché non lesiva dell'integrità del capitale, potrebbe pregiudicare la consistenza del patrimonio della società, nel caso in cui il loro valore reale sia nettamente superiore.

E, infatti, se l'assegnazione del bene in natura è effettuata a valori contabili che sono nettamente inferiori a quelli reali, non v'è dubbio che - non diversamente da quanto avverrebbe in caso di vendita di bene sociale a prezzo irrisorio - **per i creditori della società si realizza una diminuzione della garanzia patrimoniale della loro debitrice.**

Ma **la mera lesione dell'integrità del patrimonio**, che non si traduca in una lesione dell'integrità del capitale, **di regola non è sanzionata** dall'ordinamento positivo con l'invalidità della delibera o degli atti sociali che determinano la lesione medesima, ma con altri rimedi, di tipo risarcitorio o revocatorio.

Bisogna, quindi, tenere presente che un rimborso in natura effettuato a un valore contabile notevolmente diverso rispetto a quello reale non incide sulla legittimità dell'operazione, ma presenta profili di responsabilità dell'amministratore verso la società e eventualmente anche verso i creditori sociali *ex art. 2394 c.c.*

Tuttavia, **al di là di tali profili di responsabilità degli amministratori, sembra potersi ritenere che la società al momento dell'assegnazione dei beni ai soci sia libera di stabilire se procedervi a valore contabile o a valore effettivo.**

Precedenti giurisprudenziali:

- Cass. civ., 18 aprile 1983, n. 2644;
- App. Genova, 5 luglio 1986;
- Trib. Genova, 30 marzo 1983;
- Cass. civ., 30 marzo 1965, n. 554;
- App. Genova, 5 luglio 1986;
- App. Firenze, 30 maggio 1963;
- Trib. Vicenza, 23 marzo 1999.

Riferimenti normativi:

- artt. 2325, 2349, 2462, 2627 c.c.;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- legge 21 novembre 2000, n. 342